

degli iscritti, e poi alla compilazione delle liste per la formazione dei contingenti di 1^a e di 2^a categoria, e finalmente all'assento.

I modi con cui gli iscritti possono esonerarsi dal servizio o con i cambi di numero, o con liberazione, cioè con pagamento per parte dell'iscritto di una somma da darsi in premio ad un assoldato, o con surrogazione sono determinati dalla legge e dal regolamento.

La ferma di servizio è di due specie: d'ordinanza e provinciale.

La durata del servizio d'ordinanza è di otto anni, quella provinciale è di anni undici, e si compie con cinque anni di servizio sotto le armi e sei in congedo illimitato.

Gli iscritti annoverati nella seconda categoria e non chiamati in servizio prima che sia terminato l'anno, nel cui periodo compiono il vigesimosesto dell'età loro, sono provveduti di assoluto congedo immediatamente dopo che sia ultimato l'assento del contingente di tale anno.

Il contingente d'uomini che ciascuna Leva deve somministrare è per ciascun anno determinato con legge; il ripartimento del contingente fra le province è fatto per decreto reale in proporzione del numero degli iscritti sulle liste di estrazione; il contingente di ciascuna provincia è dal Prefetto ripartito fra i mandamenti di cui essa si compone, in proporzione del numero degli iscritti in ogni mandamento. Le città che comprendono più mandamenti sono considerate per la Leva come un mandamento solo.

L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi nella destinazione degli individui al servizio militare.

La città di Torino, in forza del R. editto 16 dicembre 1837, formava da sè sola un distretto, con uno speciale Consiglio di Leva. Dal 1851 più non forma che un mandamento della provincia.

Diamo qui un quadro contenente i risultati delle Leve compiutesi in Torino nell'ultimo quadriennio: